

Credito di imposta energia e gas

Informiamo le Aziende Associate che sulla **Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022** è stata pubblicata la legge di conversione n. 91 del Decreto Aiuti n. 50 del 17 maggio 2022.

Tra i principali provvedimenti in campo energetico sono stati **confermati**:

- l'azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022;
- la riduzione dell'IVA al 5% e degli oneri di sistema per le forniture di gas metano anche per il terzo trimestre 2022;
- l'aumento dei crediti d'imposta dal 12 al 15% applicabili sul secondo trimestre 2022 per i non energivori;
- l'aumento dei crediti d'imposta dal 20 al 25% sul secondo trimestre 2022 per i gasivori e non gasivori.
- l'istituzione del credito d'imposta del 10% sul primo trimestre 2022 per i gasivori.

Di seguito riportiamo in sintesi le **percentuali di riconoscimento del credito di imposta per ogni categoria** (energivori, gasivori, non energivori e non gasivori):

	% credito imposta	
	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Energia elettrica		
Energivori	20	25
Non energivori	–	15

	% credito imposta	
	1° trimestre 2022	2° trimestre 2022
Gas		
Gasivori	10	25
Non Gasivori	–	25

Le **novità più rilevanti** della conversione in legge del decreto riguardano:

- il **vincolo del “de minimis”** secondo il quale un’azienda non può ricevere aiuti di Stato per oltre 200mila euro nel triennio. I crediti d’imposta dovrebbero rientrare ora nel “de minimis” per il II° trimestre per le aziende non energivore, gasivore e non gasivore ad eccezione quindi delle aziende energivore (per tutto il periodo) e delle gasivore (per queste ultime solo in relazione al I° trimestre).

La questione “de minimis” è soggetta alla definizione di “impresa unica”, per cui il tetto di 200mila euro nel triennio tiene conto di tutti gli aiuti ottenuti dalle imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Il limite imposto è estremamente vincolante; Confapi in fase di conversione del Decreto Aiuti ha chiesto che venisse eliminato, ma per ragioni “politiche” non è stato possibile, ricevendo tuttavia dalle istituzioni rassicurazioni che sarebbe stato tolto con un futuro provvedimento.

Ora il vincolo sembra in via di superamento: tra i correttivi previsti dal Decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022), che ha ricevuto il via libera della Camera, è prevista infatti anche la cancellazione del vincolo del “de minimis”. Il nuovo provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, deve passare all’esame del Senato.

- la **facilitazione** secondo la quale il fornitore ha

l'obbligo di comunicare, su richiesta dell'impresa, l'incremento certificato dei costi e il credito d'imposta spettante; l'obbligo vale però solo per il II° trimestre 2022 per le aziende non energivore e non gasivore che si riforniscono dallo stesso fornitore nel I° trimestre 2019 e nel I° semestre 2022; le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, devono invece verificare in autonomia la spettanza del credito.

Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, quindi entro il 29 agosto 2022, invia al proprio cliente su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Ricordiamo che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione (anche frazionata) o cedibili per intero **entro il 31 dicembre 2022.**

Per consentire l'utilizzo in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
6960	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)
6961	credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)
6966	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022)
6962	credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)

6963	credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)
6964	credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022)

In sede di compilazione del modello **F24**, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)